



REGISTRO GENERALE

N° 614 del 18/04/2011

SETTORE SUAP - PIP

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 55 DEL 18/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 12 DEL 18/04/2011

DECADENZA ASSEGNAZIONE LOTTO D28 AREA P.I.P. COMUNE DI EBOLI

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



Premesso

- **che** in data 03.03.1999, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 865/1971 ed in applicazione dell'art. 28 della Legge n. 219/1981, il Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli;
- **che** il C.C. ha approvato, con deliberazione n. 81 del 23.09.2002, il Regolamento di assegnazione dei lotti P.I.P., successivamente modificato con delibera di C.C. n. 88 del 09.12.2004;
- **che** le NTA del PIP prevedono, all'art. 34, la facoltà del Comune di delegare gli assegnatari dei lotti, riuniti in Consorzio, all'acquisizione delle aree occorrenti ed, al successivo art. 37, la facoltà del Comune di porre a carico degli assegnatari medesimi la relativa quota di pertinenza delle opere di urbanizzazione;
- **che** il Regolamento di assegnazione, all'art. 11, prevede, a pena di decadenza, l'obbligo degli assegnatari di aderire al Consorzio costituito tra loro ed il comune di Eboli, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- **che**, con deliberazione n. 45 del 19/07/2001, il C.C. ha approvato lo Statuto della società consortile per l'attuazione del PIP del Comune di Eboli;
- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.06.2000, ai sensi dell'art. 9 del Bando di assegnazione, venne assegnato alla società FASS s.r.l., con sede in Eboli alla via L.Sturzo n. 13, R.I. CCIAA di Salerno n. 02884180650, il lotto a destinazione industriale, di mq. 5.040, individuato e contrassegnato negli elaborati di Piano con la sigla **D28**;
- **che** in data 11/04/2011 la società FASS s.r.l. Fabbrica Segnalazioni Stradali ha sottoscritto la Convenzione preliminare per l'assegnazione di lotti, ai sensi del regolamento vigente;
- **che** in data 23/11/2001 la società FASS s.r.l. Fabbrica Segnalazioni Stradali ha aderito alla società consortile mista p.a. per l'attuazione del P.I.P.;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 32 del 28/09/2007 con la quale si prendeva atto, effettuate le prescritte verifiche, del subentro per cessione del ramo d'azienda, della società FASS Segnalazioni s.r.l (P.IVA 02580320618) alla società FA.S.S. Fabbrica Segnalazioni Stradali s.r.l. (P. IVA 02884180650) 28/03/2007;

Atteso che con la convenzione preliminare di assegnazione stipulata in data 11/04/2011 e l'atto di assegnazione in proprietà stipulato in data 19/12/2007 la società assegnataria del lotto in questione si era obbligata *"...alla realizzazione in modo organico e coordinato delle opere di urbanizzazione, secondo le finali del Consorzio ed il conformità alle norme statutarie del medesimo, con gli oneri e gli obblighi relativi, concorrendo alle spese necessarie secondo i criteri di ripartizione dei costi di urbanizzazione indicati nelle NTA del Piano e conformemente determinati dal consorzio."* nonché a versare, a pena di decadenza, *"le quote di propria spettanza per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti detta area che il Comune non intenda realizzare direttamente, nella misura e con le modalità stabilite dal consorzio"*;

Visto, altresì, l'art. 11 del Regolamento di Assegnazione dei lotti, modificato con delibera C.C. n. 88 del 9/12/2004, che prevede, **a pena di decadenza**, a carico dell'assegnatario, tra l'altro *"...l'ultimazione dei lavori entro i tre anni successivi al rilascio della concessione edilizia, salvo proroga motivata per ragioni non imputabili all'assegnatario concessionario, che siano sopravvenute a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro tre anni dalla data di inizio degli stessi, potrà essere richiesto permesso di co-*



struire per le opere non ultimate: trascorso inutilmente il nuovo termine fissato (con un massimo di due anni) per l'ultimazione dei lavori, l'organo o il soggetto competente potrà dichiarare decaduto l'assegnatario dal diritto. Lo stesso effetto si avrà nel caso in cui, decorso il primo termine per l'ultimazione dei lavori, che potrà essere prorogato una sola volta per motivate e documentate ragioni, l'assegnatario non richieda entro sessanta giorni il nuovo permesso per le opere non ultimate".

Richiamato l'art. 7 dell'atto di assegnazione sopra citato, a norma del quale la violazione o l'inadempimento da parte dell'Assegnatario degli obblighi assunti determina, altresì, la *risoluzione* dell'atto di assegnazione, con conseguente estinzione del diritto di proprietà;

Vista e richiamata la nota prot. n. 1763 del 17 gennaio 2011 con la quale la società consortile per l'attuazione del P.I.P. ha comunicato l'elenco degli assegnatari che risultano inadempienti con riguardo all'obbligo di versamento degli importi necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area;

Atteso che, in data 01/02/2011, prot. n. 4370, il dirigente dell'Area AA.PP comunicava alla società assegnataria, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione del lotto **D28**, attivato in seguito alla comunicazione di mancato versamento degli oneri di urbanizzazione richiesti dalla società consortile;

Considerato che, a tutt'oggi, a cura del destinatario di tali comunicazioni, non è pervenuta memoria, osservazione o riscontro alcuno e che tutti i termini assegnati sono, allo stato, ampiamente decorsi;

Vista la nota prot. n. 1607 del 14.01.2011 con la quale l'ufficio comunale competente comunicava alla società in questione che il termine per l'ultimazione dei lavori, autorizzati con permesso di costruire n. 13 del 02.10.2006, era ormai scaduto in data 4.6.2010 senza che risultasse agli atti alcuna richiesta di proroga, né fosse stata comunicata la fine dei lavori o la richiesta di certificazione di agibilità;

Atteso che, anche rispetto a tale comunicazione, permaneva l'inerzia della società destinataria che non provvedeva ad alcuno degli adempimenti indicati e prescritti dal regolamento di assegnazione e dalle norme vigenti;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 31 del 23/02/2011 con la quale si prendeva atto, effettuate le prescritte verifiche, del subentro per effetto di conferimento del ramo d'azienda, della società Costruzioni D'Amato s.r.l. , con sede in Eboli alla Via Luigi Sturzo, n. 9 R.I. CCIAA Salerno n. 04844270654, alla società FASS Segnalazioni s.r.l (P.IVA 02580320618);

Constatata la perdurante inadempienza e conclamata inerzia della società FASS Segnalazioni s.r.l. e, per essa, della società subentrante Costruzioni D'Amato s.r.l.;

RITENUTO

Che l'inerzia delle Ditte assegnatarie dei lotti nel P.I.P. compromette l'attuazione di un programma produttivo di rilevante importanza pubblica per il processo virtuoso e la ricaduta occupazionale che l'attuazione dello stesso comporta;

Che tale inerzia è palesemente incompatibile con gli obblighi e gli oneri assunti dagli assegnatari all'atto dell'assegnazione e con l'interesse pubblico sotteso all'assegnazione stessa e, più in generale, alle procedure di attuazione del Piano per gli insediamenti Produttivi;



Visti il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e la legge 07/08/1990 n. 241;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato

Data __/__/__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

()

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal __/__/__ al __/__/__.

Data __/__/__

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()